

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 8 giugno 2017 in Roma

tra

Mercitalia Logistics Spa e Mercitalia Transport & Services Srl, rappresentata da Federico Mogioni, con l'assistenza di FS Italiane SpA

e

*FILT-CGIL,
FIT-CISL,
UILTRASPORTI,
UGL TAF,
FAST MOBILITA',
ORSA FERROVIE,*

premesso che

- le Società Mercitalia Logistics SpA e Mercitalia Transport & Services Srl applicano a tutti i lavoratori dipendenti della medesima il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016;
- il contratto integrativo applicato da Mercitalia Logistics e Mercitalia Transport & Services (ex FS Logistica) del 29/10/2013 è ormai scaduto;
- è intenzione di Mercitalia Logistics e Mercitalia Transport & Services applicare ai propri dipendenti il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 a far data dal 1° ottobre 2017;

le parti concordano quanto segue

Dalla data del 1° ottobre 2017, fatta eccezione per quanto di seguito previsto nell'articolo "Welfare", Mercitalia Logistics e Mercitalia Transport & Services applicheranno ai propri dipendenti il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016 con le regole di confluenza di seguito definite:

FERIE E PERMESSI

Per il personale che alla data del 1/10/2017 goda di un numero di giornate di ferie superiore rispetto a quelle previste, per l'anzianità maturata, dal CCNL Mobilità/Area AF, queste verranno mantenute sino alla maturazione delle 25 o 29 giornate di cui all'art 30 del predetto CCNL, concorrendo alla definizione delle stesse.

Per il personale che alla data del 1/10/2017 goda di un numero di giornate di permesso annuo superiori rispetto a quelle previste, per l'anzianità maturata, dall'art. 14 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane 16/12/16, queste verranno mantenute sino alla maturazione delle giornate di cui al predetto articolo, concorrendo alla definizione delle stesse.

WELFARE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF e dall'art. 22 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, le parti convengono quanto segue:

1. Agevolazioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Le previsioni di cui all'art. 22, punto 1, entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2018.

2. Previdenza complementare
Le previsioni di cui all'art. 22, punto 2, entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2018.
3. Assistenza sanitaria integrativa
Le previsioni di cui all'art. 22, punto 3, entreranno in vigore a far data dal 1° luglio 2017.

TRATTAMENTO ECONOMICO


1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016, sarà considerata ai fini dell'inquadramento economico dei lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2017:

A) la Retribuzione Annuale Lorda (in seguito RAL) intesa come somma delle seguenti voci retributive riconosciute alla data del 30/9/2017:

- Minimo contrattuale di cui all'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Tredicesima mensilità, di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/area AF, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 11 del contratto aziendale di FS Logistica del 29/10/2013;
- Quattordicesima mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/area AF, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 12 del contratto aziendale di FS Logistica del 29/10/2013;
- Elemento distinto della retribuzione - ERI 2014 di cui al punto 2. dell'art. 10 del contratto aziendale di FS Logistica del 29/10/2013;
- Assegno ad personam riassorbibile di cui al punto 3. dell'art. 10 del contratto aziendale di FS Logistica del 29/10/2013;
- Assegno ad personam non riassorbibile.

B) A seguito dell'applicazione del suddetto Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16 dicembre 2016, a decorrere dal 1° ottobre 2017 ai lavoratori di Mercitalia Logistics e Mercitalia Transport & Services la RAL di cui alla precedente lettera A) sarà ricollocata nelle seguenti voci retributive:

- Minimo contrattuale di cui all'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;
- Salario di produttività di cui al punto 1 dell'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
- Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
- Tredicesima mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/area AF nonché al punto 3 del presente accordo;
- Quattordicesima mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/area AF nonché al punto 3 del presente accordo;
- Indennità per prestazione unica giornaliera di cui al punto 1 lettera a) dell'art. 36 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
- Assegno ad personam riassorbibile, di cui al seguente punto 2.



2. Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A) e la somma delle voci retributive annue di cui alla lettera B), producano eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze determineranno l'importo di un assegno ad personam riassorbibile ottenuto dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata. Tale importo concorre alla determinazione della 13^a e della 14^a mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed è utile anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento del TFR ad integrazione delle voci di cui al punto 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF.

Si precisa che tale importo verrà assorbito esclusivamente da miglioramenti economici derivanti da eventuali futuri avanzamenti di livello.

Mercitalia Logistics-SpA

FS Italiane SpA

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

FAST MOBILITA'

ORSA FERROVIE